



COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.)

(regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 3 luglio 2020)

INDICE DEGLI ARTICOLI

	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Presupposto della TARI
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Obbligo di dichiarazione
Art. 5	Attività di supporto degli uffici comunali
Art. 6	Gestione del tributo
Art. 7	Sanzioni
Art. 8	Versamenti
Art. 9	Rimborsi
	CAPO II – DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO
Art. 10	Superficie imponibile
Art. 11	Commisurazione della TARI: inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
Art. 12	Copertura del costo del servizio rifiuti
Art. 13	Riduzione della TARI per irregolarità o mancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
Art. 14	Utenze fuori zona di raccolta dei rifiuti
Art. 15	Riduzioni e agevolazioni copribili con il gettito TARI
Art. 16	Riduzioni e agevolazioni non copribili con il gettito TARI
Art. 17	Riduzioni della parte variabile della TARI a favore delle utenze non domestiche per il riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani
Art. 18	TARI giornaliera
Art. 19	Applicazione del tributo provinciale ambientale
Art. 20	Determinazione della TARI con metodo normalizzato
Art. 21	Articolazione delle tariffe
Art. 22	Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Art. 23	Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Art. 24	Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità e coefficienti applicati
Art. 25	Disposizioni finali ed entrata in vigore
ALLEGATO 1	Tabella di classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui ai commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituita nel Comune di Manerba del Garda allo scopo di finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Articolo 2

Presupposto della TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 3

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi TARI presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

4. Le istanze presentate ai vari uffici comunali, quali richieste di variazione anagrafica, comunicazioni e dichiarazioni attinenti le attività commerciali, ecc., non sostituiscono la dichiarazione di inizio, variazione e cessazione dell'occupazione di locali ed aree scoperte operative. Permane, pertanto, a carico del contribuente l'obbligo dichiarativo.

Articolo 5

Attività di supporto degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali diversi dall'ufficio tributi, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, nonché in occasione della presentazione di dichiarazioni di inizio attività, comunque denominate, invitano l'utente a provvedere alla dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4 da parte dell'utente stesso, anche in assenza di detto invito.

2. I predetti uffici devono comunicare con cadenza mensile, l'elenco dei provvedimenti dai quali possano derivare variazioni che interessino i contribuenti della TARI.

3. Fatti salvi gli obblighi di legge, l'ufficio anagrafe, prima di dar corso a iscrizioni o modifiche nei registri anagrafici, acquisisce visto dell'ufficio tributi che attesti la registrazione negli elenchi dei contribuenti TARI del soggetto richiedente l'iscrizione o la variazione anagrafica.

Articolo 6

Gestione del tributo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta

rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 7 Sanzioni

1. Le sanzioni sono irrogate di regola contestualmente all'accertamento del maggior tributo dovuto e sono commisurate in ossequio alle norme, ai principi ed ai limiti stabiliti dalla legge.

2. Oltre alle cause di non punibilità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa.

Articolo 8 Versamenti

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando il tributo risulti inferiore a euro 12,00 (dodici).

2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) tramite il modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero,
- b) tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (MAV, RID, ecc.) ove attivati dal comune.

4. Il versamento è effettuato, di regola, in due rate bimestrali consecutive, scadenti nell'ultimo quadrimestre dell'anno di imposizione.

5. Il termine ultimo per il pagamento della TARI è il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il tributo, anche agli effetti dell'applicazione della sanzione per omesso od insufficiente versamento siccome prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471/1997 e dal comma 695 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Le scadenze, informate a quanto previsto dai commi 4 e 5, sono di norma stabilite con il provvedimento del Funzionario responsabile del tributo che approva il ruolo TARI.

7. Con deliberazione della Giunta comunale, le scadenze possono essere fissate anche oltre i termini di cui ai commi 4 e 5.

8. Non sono soggetti a sanzione i contribuenti residenti all'estero che versino il tributo entro sei mesi dalla scadenza prevista.
9. Il Comune recapita a ciascun contribuente gli avvisi di pagamento per il versamento della TARI sulla base delle dichiarazioni presentate o degli accertamenti svolti d'ufficio.
10. Il Comune rende accessibili, anche tramite il proprio sito *internet* istituzionale, le deliberazioni di approvazione delle tariffe, in modo di consentire in ogni caso al contribuente di adempiere, eventualmente tramite autoliquidazione, nel termine di cui al precedente periodo.
11. Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
12. In riferimento alle somme dovute per tributo ed accessori trovano applicazione le disposizioni sulla dilazione o sulla rateizzazione dei pagamenti previste dal Regolamento per la disciplina generale delle entrate.

Articolo 9 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 (dodici) per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 10

Superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, ove non possa altrimenti determinare la superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
5. Sono soggetti alla TARI le autorimesse, le cantine, le tettoie, i portici, i loggiati e anche tutti i capannoni aperti, indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo.
6. Le superfici dei solai, delle soffitte, dei sottotetti e simili locali di deposito aventi accesso diretto tramite strutture stabili quali scale, rampe, ascensori sono computate forfettariamente nella misura del 50%.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi o non assimilati agli urbani dal Comune, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare, non sono soggette a TARI:
 - a) le superfici adibite all'allevamento, per la parte ove vi sia effettiva permanenza degli animali; nel caso in cui la porzione sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati non possa essere precisamente quantificata, la superficie imponibile TARI è determinata forfettariamente nel 50% dei locali stessi;
 - b) le superfici agricole produttive delle sostanze di cui all'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie produttive di rifiuti speciali pericolosi o non assimilati e soltanto ove sono presenti gli impianti, i

macchinari e le attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni.

8. Le superfici utilizzate nello svolgimento dell'attività agricola, quali, ad esempio, i depositi di merci, attrezzi, macchinari, locali di lavorazione, non strettamente riconducibili all'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, sono assoggettate per intero alla TARI, qualora non trovi applicazione l'agevolazione prevista dal comma 5 dell'art. 16.

9. Non sono altresì soggette a TARI, presumendosene l'inidoneità a produrre rifiuti:

- a) i locali vuoti e chiusi, privi di forniture dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica, gas) ed effettivamente non utilizzati;
- b) le superfici destinate esclusivamente all'attività sportiva, quali i campi da gioco, ferma l'imponibilità degli altri locali ed aree (locali od aree di servizio, punti di ristoro, gradinate e simili);
- c) i locali oggetto di interventi di ristrutturazione o restauro, debitamente autorizzati, dalla data di inizio dei lavori sino a conclusione degli stessi e comunque dall'effettiva occupazione, se antecedente.

Articolo 11

Commisurazione della TARI: inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 8.

3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o di recupero d'ufficio.

Articolo 12

Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

3. Qualora a consuntivo il gettito risulti maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 13

Riduzione della TARI per irregolarità o mancato svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

1. La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 14

Utenze fuori zona di raccolta dei rifiuti

1. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa quando la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulti superiore a metri lineari 500.

3. La distanza di metri lineari 500 indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, partendo dall'accesso alla via pubblica dell'insediamento dell'utente.

4. Nel caso in cui sia organizzato un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti (porta a porta), il più vicino punto di raccolta di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere individuato sulla base del percorso svolto dai mezzi del gestore incaricato della raccolta.

Articolo 15

Riduzioni e agevolazioni copribili con il gettito TARI

1. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, rapportate alle quantità conferite, disciplinate con delibera della Giunta comunale, sulla base delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio del Comune e nel piano finanziario.

2. Le riduzioni previste nei commi precedenti sono iscritte nel piano finanziario.

Articolo 16

Riduzioni e agevolazioni non copribili con il gettito TARI

1. Sono esentati dal pagamento della TARI le persone e i nuclei familiari assistiti economicamente in via continuativa dai servizi sociali del Comune di Manerba del Garda; l'esenzione è concessa a seguito di richiesta del responsabile degli stessi servizi sociali.

2. Nei protocolli di intesa stipulati tra il Comune di Manerba del Garda e le organizzazioni sindacali possono essere inserite agevolazioni TARI a favore di soggetti titolari di pensione per fattispecie disciplinate nei protocolli stessi.

3. La Giunta comunale può, con proprio atto deliberativo, stabilire forme di contribuzione per le utenze domestiche, distinguendo eventualmente per classi di superficie e/o numero di componenti, o condizioni economico-sociali, in percentuale o in valore assoluto, nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

4. La Giunta comunale può, con proprio atto deliberativo, stabilire forme di contribuzione per le utenze non domestiche, distinguendo eventualmente per classi di superficie, categorie di attività, o condizioni di crisi aziendale o riduzioni di attività, in percentuale o in valore assoluto, nei limiti dei fondi appositamente stanziati.

5. A favore degli Imprenditori Agricoli Professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è riconosciuta un'esenzione della tassa per i locali e le aree destinate al ricovero dei prodotti della coltivazione del fondo, nonché dei mezzi e dei macchinari impiegati in tale attività. Sono escluse dall'agevolazione tutte le superfici ove siano svolte attività commerciali, di trasformazione dei prodotti, ovvero attività secondarie ed accessorie all'attività agricola, quali, a titolo esemplificativo, i locali o le aree destinati alla vendita, alla ristorazione o somministrazione, all'alloggio ed al pernottamento (attività ricettiva).

6. In caso di calamità, emergenze od eventi eccezionali ed imprevedibili che interessino in tutto od in parte il territorio comunale, la Giunta comunale, con proprio atto deliberativo, può stabilire temporanee esenzioni o riduzioni a favore di una o più categorie di contribuenti.

7. La copertura delle agevolazioni del presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e non con risorse derivanti dal gettito dalla TARI.

Articolo 17

Riduzioni della parte variabile della TARI a favore delle utenze non domestiche per il riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Sulla parte variabile della tariffa, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è applicata una riduzione in proporzione alle quantità di

rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato al riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. La riduzione è ammessa:

- a) con riguardo a ciascuna tipologia di rifiuto avviata al riciclo, indentificata tramite il prescritto Codice Europeo dei Rifiuti – CER, entro il quantitativo rapportato alla percentuale di differenziazione raggiunta dall'utente, per singola tipologia, sulla propria produzione complessiva di rifiuti;
- b) nel limite dei costi a tonnellata che il gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani applica, per ciascuna tipologia di rifiuto, agli utenti con il quale abbia stipulato una convenzione per il conferimento presso il Centro di raccolta comunale.

3. Ai fini della determinazione del limite di cui al comma 2, lettera a), si considera, in via presuntiva, che l'utente abbia prodotto rifiuti differenziati ed indifferenziati secondo le percentuali rilevate negli ultimi tre anni dal gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e che la produzione complessiva dell'utente corrisponda a quella risultante dall'applicazione dei coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, per le utenze non domestiche, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Il contribuente presenta, perentoriamente entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i rifiuti sono stati avviati al riciclo, richiesta di riduzione corredata da:

- a) attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, anche tramite formulari, che certifichi la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente avviati al riciclo;
- b) copia delle relative fatture emesse dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

5. La richiesta presentata oltre il termine di cui al comma 4, se non giustificata da incolpevole ritardo del contribuente, oppure assolutamente carente della documentazione prescritta, è dichiarata inammissibile.

6. Sono fatti salvi i limiti quantitativi e qualitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi stabiliti dal Consiglio comunale. La riduzione della parte variabile della tariffa non potrà in ogni caso essere riconosciuta per quantitativi che eccedono il limite di assimilazione.

7. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal Comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

8. Tra i costi sostenuti dal contribuente, si tiene conto esclusivamente delle spese per trasporto ed avvio al riciclo dei rifiuti, escluse, quindi, a titolo esemplificativo, le spese per noleggio di contenitori od altre attrezzature o mezzi, le spese per disinfezione o pulizia, le spese di gestione amministrativa della pratica.

9. L'ufficio tributi istruisce le istanze tempestivamente pervenute, richiedendo, ove necessario, chiarimenti al contribuente, nonché la produzione di documenti che non possa altrimenti acquisire d'ufficio, e ne comunica l'esito. In caso di accoglimento, indica

l'importo ammesso in detrazione nonché i dati ed i criteri sulla base dei quali tale importo è stato determinato.

10. La riduzione è applicata di regola sulla parte variabile della tariffa dovuta per l'annualità successiva. Il rimborso è disposto solo nella misura in cui la riduzione non trovi capienza nella nuova annualità.

Articolo 18

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.

3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 19

Applicazione del tributo provinciale ambientale

12

1. E' confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI stessa.

Articolo 20

Determinazione della TARI con metodo normalizzato

1 Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con la TARI e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si informa ai criteri del metodo normalizzato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La tariffa di riferimento è elaborata informandosi ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tenendo conto del piano finanziario di cui all'articolo 36, comma 6, del presente regolamento, e considerando l'articolo 1, commi 651, 654, 658, 659, 660 e 661, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Per le fasi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti date in appalto dal Comune, la ditta appaltatrice, su richiesta del Comune, è obbligata a fornire la ripartizione del costo

dell'appalto nelle componenti di costo necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario, limitato alle fasi ricevute in appalto dal Comune, e tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Prima dell'approvazione delle tariffe, il Consiglio comunale delibera il piano economico finanziario di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 21

Articolazione delle tariffe

1. Le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'articolo 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

Articolo 22

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il numero dei componenti del nucleo familiare è determinato facendo riferimento:
 - a) per le utenze intestate ai contribuenti residenti nei locali soggetti a tassazione, alle risultanze anagrafiche al 1° gennaio dell'anno di imposizione; per le utenze aperte successivamente al 1° gennaio, si fa riferimento alle risultanze anagrafiche riferite al giorno di inizio dell'occupazione; le variazioni di nucleo familiare vengono

considerate dal 1° gennaio dell'anno successivo, a eccezione del caso di riduzione del numero di componenti a seguito di formazione di un nuovo nucleo residente nel territorio comunale, nel quale caso l'efficacia è dalla data di formazione del nuovo nucleo;

- b) per i non residenti, inclusi gli iscritti all'AIRE, salva prova contraria costituita principalmente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, nonché per gli enti o per le abitazioni tenute a disposizione, alla capacità abitativa dei locali determinata sulla base della seguente tabella:

superficie mq.	componenti
fino a 30	2
da 31 a 50	3
da 51 a 70	4
da 71 a 90	5
oltre 91	6

A tal fine si considera la sola superficie della unità abitativa, escludendo locali secondari accessori e pertinenze;

- c) per le cantine, le autorimesse e simili luoghi di deposito posseduti da persona fisica priva, nel comune, di altra utenza domestica, è computato un solo occupante anche sulla parte variabile della tariffa, salvo che detti locali non debbano essere classificati come utenza non domestica.

3. Per abitazioni tenute a disposizione si intendono le abitazioni detenute in aggiunta alla prima posseduta nell'ambito del territorio comunale.

4. Rientrano nel computo degli occupanti le persone che, pur non iscritte nella famiglia anagrafica, dimorino per almeno sei mesi nei locali oggetto dell'utenza. Nel caso in cui i locali siano occupati da più nuclei familiari, si ha riguardo al numero complessivo degli occupanti.

5. Il numero dei componenti del nucleo familiare ovvero degli occupanti, in quanto incidente su elementi rilevanti per la determinazione del tributo, deve essere dichiarato nei termini di cui all'art. 4 del presente regolamento.

6. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a case per vacanze e simili strutture ricettive, le quali vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante. Nella medesima categoria rientrano i *bed and breakfast*, se non condotti a livello familiare ed in forma non imprenditoriale e, comunque, se connessi o collegati, in qualsiasi forma, all'attività imprenditoriale svolta dal contribuente o dai propri familiari.

7. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2, ultima parte, dell'art. 21, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg., prodotta da ciascuna utenza. Fino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile

da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

8. La quota di parte variabile relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Articolo 23

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.

1. Per le parti fisse e variabili ogni attività non domestica è inserita in una delle categorie elencate nelle tabelle 3a e 4a di cui ai punti 4.3. e 4.4. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alla tabella di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle predette tabelle, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità e alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili.

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie di destinazione.

3. I coefficienti della tabella 3a di cui al punto 4.3. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per l'attribuzione della parte fissa della tariffa sono determinati, tendenzialmente, nella misura minima.

4. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per metro quadrato ritenuta congrua applicando i coefficienti della tabella 4a di cui al punto 4.4. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti minimi di cui alla tabella 4a – punto 4.4. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 possono essere ridotti sino al 50%, anche solo per alcune categorie, in applicazione del comma dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 24

Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità e coefficienti applicati

1. Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, in conformità alle tabelle 3a e 4a allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 si rinvia all'allegato 1 al presente regolamento.

2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione che approva le tariffe, applica i coefficienti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 – tabella 3a – e 4.4 – tabella 4a – dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 secondo i criteri indicati nei precedenti

articoli 22 e 23.

Articolo 25

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29 luglio 2014 e s.m.i., continua ad applicarsi ai tributi da esso disciplinati, inclusa la tassa sui rifiuti, per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2020.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
4. Le disposizioni del presente regolamento, ed in particolare quelle contenute nell'art. 21, comma 2, nell'art. 22, commi 1, 7 e 8, nell'art. 23 e nell'art. 24, trovano applicazione fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa in materia di prelievo sui rifiuti ed ai principi del diritto tributario. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2	Cinematografi e teatri. <i>Luoghi di svago*</i>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna rivendita diretta. <i>Vendita all'ingrosso*</i> .
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi. <i>Impianti lavaggio*</i> .
5	Stabilimenti balneari.
6	Esposizioni, autosaloni.
7	Alberghi con ristorante.
8	Alberghi senza ristorante. <i>Case-vacanze, bed & breakfast, pensioni*</i> .
9	Case di cura e riposo.
10	Ospedali. <i>Cliniche, ambulatori medici*</i> .
11	Uffici, agenzie, studi professionali.
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16	Banchi di mercato beni durevoli.
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. <i>Lavasecco</i>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto. <i>Gommista*</i> .
20	Attività industriali con capannoni di produzione.
21	Attività artigianali di produzione beni specifici. <i>Cantine sociali e locali di produzione agricola*</i> .
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. <i>Agriturismo con somministrazione*</i> .
23	Mense, birrerie, amburgherie.
24	Bar, caffè, pasticceria.
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
26	Plurilicenze alimentari e/o miste.
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
28	Ipermercati di generi misti.
29	Banchi di mercato generi alimentari.
30	Discoteche, night club. <i>Sala gioco medie dimensioni*</i> .
31	Depositi agricoli, stalle, fienili e locali di utilizzo simile.
32	Aree scoperte delle attività di rimessaggio nautico.
33	Aree adibite a porto. <i>Superfici di ormeggio dei natanti*</i> .

** Tipologie di attività assimilate per analoga capacità di produzione di rifiuti*